



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE

La Corte di Appello di Caltanissetta, composta dai signori:

Dott. Roberto Rezzonico	Presidente
Dott. Marco Sabella	Consigliere relatore
Dott. Emanuele De Gregorio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 413/2023 R.G. avente a oggetto: appello
avverso sentenza del Tribunale di Gela, promossa

DA

Parte_1, nato a Niscemi il 26.01.1939 e
Parte_2 nata a Niscemi il 18.12.1937,
elettivamente domiciliati in Niscemi, Via Mazzini n. 110, presso lo
studio dell'Avv. Giancarlo Galesi, che li rappresenta e difende per
mandato speciale in calce all'atto di appello

Appellante

CONTRO

Controparte_1 in persona
del procuratore speciale Avv. *CP_2*, con sede legale in Gela,
S.S. 117, contrada Ponte Olivo, elettivamente domiciliata in Roma,
Largo A. Ponchielli n. 6, presso lo studio dell'avv. Leonardo Pandiscia,
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla memoria
responsiva in appello

Appellata

Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 16/06/2020, [...]

Parte_1 e Parte_2 convenivano in giudizio Controparte_1 deducendo di essere proprietari di un fondo rustico sito in agro di Gela e di averlo concesso parzialmente in locazione alla convenuta Controparte_1

[...] dopo che lo stesso era rimasto contaminato a seguito della rottura della linea di trasporto di gasolio fluttuante e della conseguenziale perdita di prodotto la cui responsabilità era riconducibile alla società convenuta che, alla data di instaurazione del giudizio, utilizza ancora il terreno per fini industriali. Detto contratto, la cui stipula, secondo le prospettazioni attoree, era stata diretta conseguenza di tale inquinamento, prevedeva una durata di sei anni, ed esso si intendeva tacitamente rinnovato alle medesime condizioni negoziali per un ulteriore periodo di sei anni, salva disdetta unilaterale da parte di CP_1 da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Le parti convenivano, poi, che il canone per tutti i sei anni di durata della locazione fosse complessivamente di euro 12.332,16 e che CP_1 dovesse corrispondere ai locatori una indennità forfettaria di euro 38.000,00, per i danni diretti o indiretti cagionati al terreno locato.

Deducevano, altresì, che alla scadenza il contratto si era rinnovato tacitamente alle medesime condizioni per un eguale periodo di sei anni, in quanto CP_1 non comunicava ai locatori alcuna disdetta entro i termini previsti contrattualmente, rinnovo che comportava l'obbligo contrattuale per la società conduttrice di corrispondere ai ricorrenti sia la somma, pari a euro 12.332,16, relativa al canone di locazione per l'intero periodo contrattuale rinnovato, sia, nuovamente, l'indennità forfettaria per i danni cagionati al terreno locato, per euro 38.000,00.

Essendo rimasti vani i bonari inviti rivolti alla controparte di adempiere le proprie obbligazioni, i sig.ri Parte_1 convenivano in giudizio la CP_1 per sentirla condannare all'esecuzione del contratto in conformità di quanto ivi pattuito dalle parti e a corrispondere ad essi attori la somma complessiva di euro 50.332,16.

Si costituiva ritualmente la CP_1 che, non contestando l'avvenuta rinnovazione tacita del contratto di locazione, si dichiarava disponibile a corrispondere agli attori la somma di euro 12.652,80 a titolo di canone di locazione già rivalutato secondo le previsioni dell'art. 4 del contratto stesso, contestando, però, la debenza dell'indennità forfetaria, eccependo che il relativo importo sarebbe stato pattuito e corrisposto una tantum.

Disposto con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 19.5.2022 il pagamento della somma di euro 12.652,80, a titolo di canone locativo rivalutato, non contestata da parte della convenuta, con sentenza n. 667/2023, pubblicata in data 28.11.2023, l'adito Giudice Monocratico del Tribunale Civile di Gela, dichiarata, su concorde richiesta delle parti, cessata la materia del contendere relativamente al capo di domanda tendente all'accertamento della rinnovazione tacita del contratto di locazione intercorso tra le parti e alla conseguente condanna della convenuta CP_1 al pagamento del canone di locazione concordato, rigettava, invece, la domanda di cui alla citazione introduttiva della lite relativa alla nuova corresponsione dell'indennità forfetaria di cui all'art. 6 dello stesso contratto, compensando le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti.

Motivava, in buona sostanza, il primo decidente, il rigetto della detta domanda, evidenziando che - trattandosi di una questione meramente interpretativa, richiamati la disciplina codicistica di cui agli artt. 1362 e segg. cc e gli arresti giurisprudenziali formatisi nella materia - il dato letterale ricavabile dalla lettura dell'art. 6) del contratto di affitto sopra più volte richiamato fosse chiaro ed inequivoco nel prevedere che l'indennità in parola, già corrisposta da CP_1 dovesse intendersi come pattuita una tantum, e ciò in relazione alla combinata lettura degli artt. 4), 6) e 7) del contratto, laddove in quest'ultimo, con finalità ricognitiva ed esplicativa dei precedenti disposti contrattuali, nel prevedere che con la corresponsione della complessiva somma di euro 50.332,16 *“si intendono quindi completamente e definitivamente liquidati tutti i canoni e risarciti ora per allora tutti i danni che potranno essere*

arrecati al terreno locato”, l'utilizzo della congiunzione “e” sarebbe avvenuto proprio per tenere distinti e separati i due pagamenti e le causali di corresponsione, tanto che nella parte finale dello stesso articolo i locatori dichiarano espressamente che non pretenderanno ulteriori indennizzi o risarcimenti di sorta ritenendo quindi che la somma ricevuta copra il dedotto e il deducibile.

Avverso detta sentenza propongono appello gli originari attori, chiedendone la riforma parziale, con accoglimento del capo di domanda relativo alla condanna di controparte alla corresponsione dell'indennità forfetaria di cui all'art. 6) del contratto di locazione in premessa indicato e alle spese dei due gradi del giudizio.

La CP_1 si è costituita in giudizio, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cpc per manifesta infondatezza e, nel merito, la sua infondatezza.

Fissata l'udienza ex art. 352 cpc con assegnazione alle parti dei termini ivi previsti, all'udienza del 26.02.2026 la causa è stata riservata al collegio per la decisione.

Preliminarmente, attese le difese e le eccezioni apprestate da parte appellata, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto dai sig.ri Parte_1 sotto il dedotto profilo della palese infondatezza dell'appello ex art. 348 bis comma 1) c.p.c., difettando, a prescindere dall'effettivo esito della controversia, ragioni che in astratto possano fare pensare che il gravame proposto non abbia alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, soprattutto con riferimento ai motivi con i quali sono stati evidenziati i presunti *errores in iudicando* in cui il giudice di primo grado sarebbe incorso nella ricostruzione dei fatti di causa, che sono stati anche sottoposti a specifica critica.

Ciò posto - prescindendo dall'argomento, nuovo e dunque non ammissibile in sede di gravame, comunque privo di qualsivoglia rilievo ai fini del decidere, che CP_1 nonostante il rinnovo, avrebbe invitato i locatori a stipulare un nuovo contratto al fine di “relegare nell'oblio” la clausola di cui all'art. 7) – gli appellanti hanno fondato la loro impugnazione sulla censura secondo cui nel corso del giudizio

di primo grado non sarebbe in alcun modo emerso che il pagamento dell'importo di cui all'art. 6 del contratto fosse stato previsto *una tantum* e che le varie clausole di rinuncia a ulteriori risarcimenti espressamente enunciate nel contratto in oggetto dovessero intendersi come limitate alla sola durata iniziale del contratto di anni sei, con la conseguenza che, una volta rinnovato il contratto, i Sigg.ri **Parte_1** avrebbero maturato il diritto a ottenere una seconda volta l'indennità risarcitoria di Euro 38.000,00, oltre alla reiterazione della corresponsione del canone locativo.

Sempre secondo gli appellanti la sentenza impugnata sarebbe errata anche in quanto, accedendo all'interpretazione sposata dal primo decidente, la clausola di cui all'art. 7) del contratto, secondo cui: *“si intendono completamente e definitivamente liquidati tutti i canoni”*, avrebbe dovuto comportare che anche i canoni di locazione dovessero ritenersi completamente e definitivamente liquidati nella misura di euro 12.652,80, essendo per converso pacifico tra le parti che tale importo era nuovamente dovuto a seguito della rinnovazione tacita del negozio, pure con la rivalutazione ivi prevista, tanto da essere stato effettivamente corrisposto dalla **CP_1** in corso di causa.

Deduce, infine, parte appellante che la statuizione del tribunale sarebbe errata anche in ragione delle previsioni di cui all'art. 11 del contratto, secondo cui *“Qualora **CP_1** intenda risolvere il presente contratto, anche prima della scadenza del periodo di locazione [...] dichiara espressamente di rinunciare a richiedere ai locatori qualsiasi parte della somma già versata ai sensi dell'art. 7 e che potrebbe essere proporzionalmente richiesta in restituzione sia in relazione alla minore durata del contratto a confronto della massima durata, sia in relazione alla riduzione dell'area occupata”*. E, invero, secondo gli appellanti, se, come stabilito dal Tribunale di Gela, la somma di euro 38.000,00 versata per i danni diretti e indiretti arrecati al terreno locato era da intendersi corrisposta *“una tantum”*, non si comprenderebbe *“il perché detta somma avrebbe potuto essere proporzionalmente ridotta nella eventualità di risoluzione anticipata del contratto”*, emergendo invece da tale clausola che la complessiva somma di euro 50.332,16 era da riferirsi alla *“durata massima”* di sei anni del contratto e che

CP_1 in caso di recesso anticipato della locazione, avrebbe rinunciato a richiedere agli Parte_1 qualsiasi parte della somma già versata ai sensi dell'art. 7), stante che essa avrebbe potuto essere proporzionalmente richiesta in restituzione in relazione alla minore durata del contratto.

Il proposto gravame non appare suscettibile di accoglimento.

Come è noto, applicando le regole dell'ermeneutica negoziale dettate dal codice civile, tenute presenti dal tribunale, in caso di dubbio circa il significato da attribuire al contratto o a singole clausole di esso, occorre ricorrere, innanzitutto, all'interpretazione letterale, attribuendo cioè alle parole utilizzate il loro significato che esse ordinariamente hanno nel lessico della lingua italiana, indagando tuttavia, in caso di dubbio appunto, *“quale sia stata la comune intenzione delle parti”* e valutando *“il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”* (art. 1362 cc), ciò al fine di evitare che un contratto scritto male, con uso di espressioni obiettivamente equivocate, come certamente avvenuto nel caso di specie, possa portare l'interprete a tradire ciò che i contraenti avevano voluto effettivamente pattuire, sempre che la effettiva volontà negoziale dei contraenti sia ricavabile con ragionevole certezza anche aliunde.

Ma anche altra norma codicistica, dettata dall'art. 1366 c.c. - che secondo l'interpretazione ritenuta preferibile da questa Corte assume una valenza generale e costituisce una sorta di cerniera tra le norme di interpretazione c.d. soggettiva e quelle di interpretazione oggettiva del contratto, pervadendo di sé l'intera materia - impone all'interprete di andare oltre il significato letterale delle espressioni usate per definire gli accordi siglati dalle parti nel loro negozio, quando esse siano tali da ingenerare dubbi sul loro effettivo contenuto, ed è quella secondo la quale *“Il [contratto](#) deve essere interpretato secondo [buona fede](#)”*, ossia scegliendo tra più interpretazioni possibili quella che risulti coerente con lo scopo pratico perseguito dalle parti e quindi con la relativa causa concreta (Cassazione civile sez. III, 19/03/2018, n.6675; . Cass., 23/5/2011, n. 11295), assumendo il significato concreto di “lealtà” e concretizzandosi nel dovere di non suscitare falsi

affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte (cfr. Cass., Sez. VI, ord. del 4 giugno 2021, n. 15707).

Nel caso in commento è del tutto pacifico, non avendone gli stessi appellanti mai fatto mistero, che la stipulazione del contratto di locazione del 24.09.2013 ebbe l'obiettivo di riparare in quale modo i danni cagionati da CP_1 al terreno di proprietà degli appellanti a seguito dello sversamento su di esso di gasolio, fuoriuscito a seguito di rottura dalla linea di trasporto fluttuante che correva su parte di tale terreno, contaminandolo e rendendolo non idoneo alla sua destinazione agricola.

Trattasi, infatti, di fatto pacifico in quanto il collegamento esistente tra quell'evento dannoso e la pattuizione dell'indennità risarcitoria di cui si discute è riconosciuta dagli stessi appellati, che nell'atto di gravame hanno precisato: *“le parti si sono accordate in merito al pagamento delle spese stabilite per i danni arrecati al terreno a seguito della ingente perdita di carburante, dovuta alla rottura della condotta...”*).

La causa complessiva del negozio intervenuto tra i sig.ri Parte_1 e la CP_1 non è dunque solo quella tipica del contratto di locazione, ossia consentire al conduttore l'utilizzo della cosa locata verso il pagamento di un corrispettivo ritenuto congruo dalle parti, ma anche quella risarcitoria dei danni già cagionati, di per se estranea a detta causa tipica, mediante la previsione di una somma ritenuta evidentemente idonea a porvi ristoro.

Si tratta, dunque, di due voci, il canone di locazione e l'indennità risarcitoria, autonome che assolvono funzioni diverse, costituendo la prima la pattuita remunerazione del godimento dell'area concessa in locazione, da rapportare ovviamente alla durata effettiva di detto godimento, essendo stato previsto il tacito rinnovo del contratto in caso di mancata disdetta comunicata da CP_1 con le formalità previste dall'art. 3) e la seconda l'indennizzo pattuito al fine di remunerare l'evento dannoso già realizzato, e non di certo quelli realizzabili nel corso dell'esecuzione del negozio, non avendo altrimenti alcun senso il collegamento genetico ammesso dagli stessi

appellanti tra la stipulazione del contratto e l'evento dannoso cagionato da CP_1 in precedenza occorso, nel senso che, come detto, con tale stipulazione, più che soddisfare una effettiva esigenza di godimento del terreno da parte della società appellata, che pure esisteva correndo su di esso la condotta di trasporto di gasolio di cui si è detto, i contraenti intesero in buona sostanza introdurre un meccanismo negoziale che consentiva di contemperare tutti gli interessi in gioco, procedendo anche al ristoro del pregiudizio economico subito dai locatori in conseguenza dell'inquinamento del loro fondo.

Tanto è vero ciò che nell'art. 12) si pattuiva che la riconsegna totale o parziale del terreno locato sarebbe avvenuto in ogni caso *“previo ripristino dei luoghi allo stato originario e cioè quello agricolo”*, con ciò volendosi univocamente significare che la restituzione, presupponendo la necessaria bonifica della porzione di fondo locato sì da restituirgli la sua idoneità alle lavorazioni agricole, comportava ogni attività di ripristino necessaria al fine di eliminare ogni possibile evento dannoso verificatosi nel corso dell'esecuzione del contratto, ossia futuro, essendo quelli verificatisi prima della stipula stati ristorati, su base pattizia, mediante la corresponsione dell'indennità indicata dall'art. 6, che, più che voce risarcitoria una tantum, deve ritenersi quale previsione fondata sull'accordo delle parti con il quale queste ultime hanno composto ogni possibile lite futura, quantificando il ristoro evidentemente ritenuto congruo per i danni già subiti dai locatori.

Del resto, che l'intenzione delle parti, desumibile dalla valutazione complessiva dei rapporti tra gli stessi intercorsi, fosse quella appena descritta - creare un meccanismo negoziale idoneo a contemperare l'interesse al godimento del fondo, rapporto alla sua effettiva durata nel tempo, con quello del ristoro di danni pregressi prodottisi per colpa di CP_1 sullo stesso terreno, che venivano compensati con la immediata corresponsione ai proprietari dell'indennità risarcitoria sopra più volte menzionata - si desume anche dal modo in cui le relative previsioni sono state concepite, anche fisicamente, nel corpo del contratto, tenendole ben distinte.

Nell'art. 3) è infatti pattuita la durata in sei anni della locazione a decorrere dalla stipula del contratto e la clausola di rinnovo tacito della stessa, per ulteriori periodi di sei anni in sei anni, salva disdetta comunicata da parte dell' **CP_1** mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza contrattuale.

Nell'art. 4) viene stabilito l'ammontare del canone di locazione (euro 12.332,16 per i sei anni di durata), prevedendo espressamente, al termine del detto primo periodo, l'aggiornamento automatico del canone: *“nella misura della variazione assoluta, in aumento, dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'ISTAT per il periodo trascorso, l'indice di riferimento sarà quello del mese di Luglio”*.

Le parti, dunque, con riguardo alla locazione vera e propria hanno previsto la possibilità del suo rinnovo tacito nel corso del tempo e la necessità, per ogni periodo di sei anni ulteriore rispetto al primo, di aggiornare il canone secondo i criteri previsti, ciò conformemente alla causa tipica del negozio, che è quella di garantire al locatore la percezione di una remunerazione rapportata al tempo in cui il possesso della sua cosa è concesso a terzi.

Con l'art. 6) le parti hanno invece pattuito che: *“Per danni diretti ed indiretti al terreno locato è stabilita una indennità forfettaria di euro 38.000,00(trentottomila)”*, espressione equivoca in quanto, di per se sola - se non letta in coordinamento con le altre clausole, sì come imposto dall'art. 1363 cc, e in relazione alla ricostruzione della comune intenzione delle parti – non consente di capire se i danni al terreno che con quella indennità *“forfettaria”* si intendevano riparare fossero quelli già arrecati al fondo o quelli, meramente eventuali, che avrebbero potuto essere prodotti in corso di esecuzione del negozio, opzione, quest'ultima, da escludere, anche alla luce del comune buon senso e dei principi in tema di buona fede negoziale, non solo in relazione a quanto sopra osservato circa l'obbligo assunto da **CP_1** di restituire, al termine del rapporto, il terreno locato nel perfetto stato da uso agricolo correlato alla sua destinazione anche catastale, ma anche, contrariamente a quanto arguito dagli appellanti, in ragione delle previsioni contenuti nel successivo art. 7).

In questo si legge, infatti, che con il versamento della somma complessiva di euro 50.332,16 (euro 12.332,16 a titolo di canone di locazione ed euro 38.000,00 a titolo di indennità forfettaria per i danni diretti e indiretti) *“si intendono quindi completamente e definitivamente liquidati tutti i canoni e risarciti ora per allora tutti i danni che potranno essere arrecati al terreno locato..... rinunciando i "locatori" fin da ora ed in ogni caso a pretendere altri indennizzi o risarcimenti di sorta ed a riportare l'assenso di chiunque che a qualsiasi titolo o ragione possa vantare diritti o pretese sull'Area”,* riferendosi con tutta evidenza la rinuncia dei locatori alle sole azioni concernenti l'eventuale ristoro dei danni, anche indiretti (quali la perdita di indennità per mancati contributi, compensi per mezzadri, coloni e qualunque altro terzo) già subiti e/o subendi in corso di esecuzione del contratto, e non di certo al pagamento del canone in caso di prosecuzione del rapporto oltre i sei anni inizialmente pattuiti, ipotesi, quest'ultima, come detto, prevista e disciplinata autonomamente nei precedenti articoli 3) e 4), prevedendosi anche l'aggiornamento automatico dello stesso canone.

Con il detto art. 7), quindi, le parti hanno semplicemente inteso dire che pagando la somma di euro 50.332,16, effettivamente versata ai sig.ri *Parte_1* contestualmente alla stipula del contratto, *CP_1* di liberava sia del pagamento del canone per i primi sei anni - salvi i rinnovi taciti altrove disciplinati, che comportavano ovviamente, per specifica e inequivoca pattuizione, il pagamento dei canoni corrispondenti - sia di ogni possibile pregiudizio, passato o futuro, che i locatori avessero subito o potessero patire in ragione dell'utilizzo del terreno da parte della società locataria, pregiudizi che venivano quantificati dagli stessi contraenti nella somma forfettaria indicata, con rinuncia dei locatori a pretendere ogni altro risarcimento legato a tale uso, configurandosi, dunque, l'indennizzo in parola, appunto, come indennizzo omnicomprensivo di ogni possibile voce di danno esigibile dalla controparte, a prescindere dall'effettiva durata del rapporto.

In realtà, ove avessero davvero inteso concordemente attribuire al danno e al suo indennizzo una portata di “continuatività” –

assoggettandosi illogicamente CP_1 a corrispondere ai locatori 38.000,00 euro a ogni sestennio di rinnovo del contratto, le parti lo avrebbero pattuito espressamente, come fatto per il canone

La somma di Euro 38.000,00 – pacificamente incassata dagli odierni appellanti – è stata dunque corrisposta da CP_1 a tacitazione di qualsivoglia pretesa indennizzatoria, avendo i Sig.ri Parte_1 rinunciato incondizionatamente a pretendere altri indennizzi o risarcimenti (non anche canoni di locazione), ciò in perfetta coerenza con la causa concreta complessiva del negozio stipulato che era, come sopra detto, non solo quella di regolamentare il rapporto locativo appena costituito per il futuro ma anche e soprattutto quello di ristorare i danni già arrecati al fondo locato per fatto e colpa di CP_1

Né, diversamente da quanto arguito dagli appellanti, in senso contrario militano le previsioni di cui al sopra citato art. 11) del contratto, con le quali è stato semplicemente pattuito, in caso di recesso anticipato dal rapporto o di restituzione parziale del fondo locato, la rinuncia da parte di CP_1 alla ripetizione di *“qualsiasi parte della somma già versata ai sensi dell’art. 7”* (ossia il diritto dei locatori di trattenere in ogni caso l’intera somma già versata di euro 50.332,16), riferendosi con tutta evidenza l’equivoca frase relativa alla somma già versata *“che potrebbe essere proporzionalmente richiesta in restituzione”* al solo canone di locazione, come reso palese dal fatto che tale possibile richiesta di restituzione viene correlata *“sia ... alla minore durata del contratto a confronto della massima durata, sia ... alla riduzione dell’area occupata”*, che, anche da un punto di vista logico, non potevano riferirsi alla parte della somma versata a titolo indennizzatorio, che era stata espressamente quantificata dalla parti in modo forfettario, ossia prescindendo, appunto, da durata ed estensione dell’oggetto della locazione.

Del resto, osserva la Corte che la frase che ha ingenerato l’equivoco, comunque facilmente ovviabile con una condotta interpretativa conforme a buona fede, *“e che potrebbe essere proporzionalmente richiesta in restituzione sia in relazione alla minore durata del contratto a confronto della massima durata, sia in relazione alla riduzione*

dell'area occupata", appare del tutto superflua nell'economia della clausola negoziale in discorso, e poteva quindi anche essere tranquillamente omessa senza che ne risultasse alterato il contenuto della pattuizione, che era, come detto, quella di garantire ai sig.ri *Parte_1*, anche in caso di recesso anticipato da parte di *CP_1* il diritto di trattenere l'intera somma ricevuta dalla controparte, pure quella corrisposta a titolo di canone locativo, nell'ottica preminentemente ristoratrice che caratterizzava la causa concreta del contratto in commento.

Alla luce di quanto sopra la sentenza gravata deve essere dunque integralmente confermata.

Le spese afferenti al presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al DM n. 55/4 come modificato dal DM n. 147/22 per le cause rientranti nello scaglione di pertinenza del presente giudizio, esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- conferma l'impugnata sentenza n. 667/2023, pubblicata in data 28.11.2023, del Tribunale civile di Gela;
- condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite afferenti al presente grado, liquidate in euro 6.946,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n. 28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.

Caltanissetta, 03.04.2026

IL CONSIGLIERE REL. EST.

IL PRESIDENTE